

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1707)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1971,
risultante dall'unificazione*

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 1675)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(Valsecchi)

di concerto col Ministro del Tesoro
(Colombo)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(Preti)

e col Ministro delle Finanze
(Reale)

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BIANCO, GALLONI, CARTA, ROGNONI, MERLI (n. 944); LONGO Luigi, VECCHIETTI, ORILIA, LIZZERO, PIGNI, ALINI, AMENDOLA Giorgio, AMODEI, BARCA, BASTIANELLI, BERLINGUER, BOIARDI, BOLDRINI, BORTOT, Busetto, CAPRARA, CARDIA, CERAVOLO Domenico, COLAJANNI, CORGHI, D'ALEMA, D'ALESSIO, DAMICO, ESPOSTO, FINELLI, FIUMANO', GALLUZZI, GESSI Nives, GIANNINI, GRANZOTTO, GRIMALDI, INGRAO, IOTTI Leonilde, LAJOLO, LAMA, LATTANZI, LAVAGNOLI, MACALUSO, MARRAS, MASCHIELLA, MATTALIA, MICELI, MILANI, MINASI, MONASTERIO, MORGANA, NAPOLITANO Giorgio, NATOLI, NATTA, PAJETTA Gian Carlo, PASSONI, RAFFAELLI, RAICICH, RAUCCI, REICHLIN, ROS-SINOVICH, SANNA, SCAINI, SCIPIONI, SCOTONI, SCUTARI, SERENI, CARRARA SUTOUR, TAORMINA, TEDESCHI, TEMPIA VALENTA, TERRAROLI, TOGNONI, TUCCARI, VENTUROLI, ZUCCHINI (n. 1176)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 aprile 1971*

Nuove norme per lo sviluppo della montagna

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO PRIMO.

**ORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO DELLA MONTAGNA**

Art. 1.

(Finalità)

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione dell'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, soprattutto attraverso la Comunità montana, allo studio e all'attuazione di organici e coordinati interventi pubblici e di incentivazione della attività privata, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale.

Art. 2.

(Finalità e mezzi per il loro raggiungimento)

La presente legge si propone:

1) di procedere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, ferme restando le attribuzioni dello Stato nel settore della difesa del suolo e in quello della protezione della natura, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura

economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zionali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

Art. 3.

(Suddivisione delle zone montane — Revisione dei comprensori di bonifica montana — Carta della montagna).

Ferme alla data di entrata in vigore della presente legge le determinazioni dei territori montani, in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, nonché dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4, i territori montani di cui sopra saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee sotto l'aspetto fisico, economico-sociale ed urbanistico-comprensoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base a criteri di unità territoriale e di omogeneità geografica, economica e sociale, con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Per l'attuazione di quanto sopra le regioni dovranno sentire i rappresentanti della Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM), delle amministrazioni provinciali, dei Consigli di valle o Comunità montane, dei consorzi di bonifica montana

e dei consorzi di bacini imbriferi montani esistenti in ciascuna regione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, si provvede, d'intesa con le regioni e sentita la UNCEM, alla revisione dei comprensori di bonifica montana.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, è emanata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle ripartizioni delle zone operate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, una carta della montagna della quale farà parte una corografia nella scala 1 : 100.000, che delimiterà i territori montani e la loro suddivisione zonale e sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento sull'intero territorio nazionale.

Nella ipotesi di delimitazioni e di suddivisioni zonali che riguardino la competenza di più di una regione, fuori dei casi in cui sussistano gli estremi dell'applicazione dell'articolo 127, terzo e quarto comma della Costituzione, nella emanazione del decreto di cui sopra si provvede ai necessari coordinamenti, sentite le regioni interessate.

Art. 4.

(Comunità montane).

Tra i comuni, le amministrazioni provinciali, escluse le province autonome di Trento e Bolzano, e ove esistono i consorzi di bonifica montana ricadenti in tutto o in parte in ciascuna delle zone delimitate come all'articolo 3 della presente legge, entro tre mesi dall'approvazione della legge regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, è costituita la Comunità montana, consorzio permanente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 156 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

I consorzi dei bacini imbriferi montani, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono assumere le funzioni di Comunità montana quando i loro territori coincidano. Gli statuti di tali consorzi dovranno essere adeguati alle norme della presente legge.

Gli statuti formulati dal consiglio entro 90 giorni dalla costituzione della Comunità, dovranno prevedere:

- 1) gli scopi della Comunità;
- 2) le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi della Comunità: consiglio, giunta esecutiva, presidente, collegio dei revisori dei conti;
- 3) il contributo finanziario degli enti consorziati e ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformità alle vigenti leggi.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione alla Comunità anche di altri enti pubblici comunque interessati allo sviluppo dell'economia montana. Il presidente della Comunità deve essere tuttavia scelto tra i rappresentanti degli enti locali territoriali.

Il consiglio della Comunità montana è costituito dai rappresentanti degli enti associati. Dura in carica cinque anni e viene rinnovato dopo le elezioni della maggioranza dei consigli comunali. Ogni comune sarà rappresentato dal sindaco o da un suo delegato e da due delegati eletti dal consiglio comunale, di cui uno appartenente alle minoranze. Quando il comune superi i 5.000 abitanti, sarà rappresentato dal sindaco e da quattro delegati, eletti con voto limitato a due. Ogni ente associato sarà rappresentato dal presidente o da un suo delegato permanente.

La giunta esecutiva è costituita: dal presidente, da un vicepresidente e da altri cinque o sette o nove o undici membri eletti dal consiglio nel proprio seno.

L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene, con votazioni separate, per schede e a maggioranza assoluta dei voti. Per i restanti membri della giunta, ogni consigliere indica sulla scheda i nomi di tre o cinque o sei o otto candidati a seconda che i membri da eleggere siano rispettiva-

mente cinque o sette o nove o undici. Risultano eletti al primo scrutinio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Alle spese correnti di funzionamento della Comunità montana concorreranno gli enti consorziati secondo una ripartizione fissata dalle norme statutarie. Il contributo di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, oltre che agli enti in esso indicati è concesso alle Comunità montane ed ai consorzi di bonifica montana nella misura del 75 per cento; nelle spese ammissibili a contributo, previste dall'articolo 34, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle di ufficio, di personale amministrativo, di segreteria e di sorveglianza delle opere di bonifica ai fini di controllarne l'efficienza.

Art. 5.

(Piani di sviluppo economico-sociale — Competenze per l'attuazione della legge).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna Comunità montana predisporrà un piano quinquennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona. Nella elaborazione del piano la Comunità deve sentire il parere dei consigli comunali.

Il piano di sviluppo nel quadro della programmazione regionale e nazionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche dei piani urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere nella prospezione di almeno un decennio le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico sociale della zona verrà approvato entro 60 giorni dalla sua presentazione dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige.

Per l'esame dei piani zionali di cui sopra i predetti organi sentiranno il parere di una commissione costituita con una adeguata rappresentanza delle Comunità montane, degli altri enti operanti nelle zone montane interessate, dell'Unione nazionale dei comuni e degli enti montani (UNCHEM) e delle amministrazioni provinciali interessate.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ripartirà annualmente fra le regioni sulla scorta delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate e avuto riguardo alla superficie e alla popolazione dei comuni montani delle singole regioni, il fondo speciale di cui all'articolo 14, n. 3.

Il finanziamento ed il controllo sull'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi cui è demandata l'approvazione, i quali annualmente provvederanno, adottando criteri analoghi a quelli sopra indicati, a finanziare programmi-stralcio annuali che ciascuna Comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo che verrà sottoposto all'approvazione del consiglio e quindi dell'autorità di controllo prevista dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

Art. 6.

(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale).

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di interven-

to. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle con i propri organi statutari.

Art. 7.

(Piani di sviluppo urbanistico).

La Comunità montana può redigere un piano di sviluppo urbanistico che rifletta le linee di programmazione stabilite dalle regioni e dalle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano, le cui direttive dovranno essere recepite dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Art. 8.

(Pubblica utilità delle opere — Opere private di interesse comune).

Gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonchè quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dal piano generale di bonifica ed interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi possono essere dichiarate di interesse comune, nonchè urgenti e indifferibili, con provvedimento del presidente della giunta regionale e dallo

stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti ».

TITOLO SECONDO.

DEMANIO FORESTALE ED AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.

(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali e di istituti diversi).

I comuni, le province ed i loro consorzi, nonchè le Comunità montane, le aziende speciali, i consorzi forestali e i consorzi di bonifica montana sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 15 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati o pascoli.

Gli istituti di credito e gli enti di previdenza sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, ad acquistare i terreni di cui al precedente comma da utilizzare agli stessi scopi entro il limite delle quote destinate agli investimenti immobiliari e fatta salva l'approvazione dell'autorità che esercita il controllo.

Ai relativi contratti si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I terreni acquistati ed utilizzati ai termini del primo e del secondo comma sono esenti dall'imposta sul reddito dominicale e da quella sul reddito agrario e dalle sovrimposte provinciale e comunale per 40 anni, sempre che si tratti di boschi da governare ad alto fusto.

Il beneficio si riconferma ogni cinque anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono estese le

provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'autorità forestale competente per territorio.

Gli ispettorati forestali concederanno assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui trentennali alle province ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi eventualmente sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento degli interessi relativi a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento viene fatto da province e comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 55 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 55 milioni nell'esercizio finanziario 1972, lire 110 milioni nell'esercizio finanziario 1973; lire 165 milioni dall'esercizio finanziario 1974 all'esercizio finanziario 2001; lire 110 milioni nell'esercizio finanziario 2002 e lire 55 milioni nell'esercizio finanziario 2003.

Art. 10.

(Incendi boschivi).

Il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi, nonchè quello di spegnimento e di circoscrizione degli incendi stessi, non costituenti minaccia per la incolumità pubblica, sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

Nel caso di minaccia riconoscibile fin dall'inizio o successivamente alle prime opere,

l'autorità forestale deve chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

La difesa dei boschi dal fuoco è programmata dagli ispettorati regionali delle foreste, di concerto con gli ispettorati di zona dei servizi antincendi della protezione civile.

Il programma comprende misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione, organizzazione degli interventi di estinzione, anche con l'impiego di elicotteri, ricerche, sperimentazioni, attività dimostrative, propaganda ed educazione civica.

Nei limiti del programma le opere di prevenzione e le spese per la repressione degli incendi boschivi, comprese le spese necessarie per la retribuzione della manodopera all'uopo reclutata, sono di competenza e a totale carico dello Stato.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco e quella di salvataggio di persone e cose, al lavoratore o ai suoi aventi causa si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplate dal titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 11.

(Riserve naturali).

Ai fini della costituzione di riserve naturali di preminente interesse nazionale la azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare terreni, anche coltivati, per la formazione di unità ambientali da preservare e da ricostituire.

TITOLO TERZO.

DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINANZIARIE

Art. 12.

(Agevolazioni fiscali).

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri qua-

drati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo o cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

Art. 13.

(Comunioni familiari).

L'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, sono sostituiti dal seguente:

« Le comunioni familiari vigenti nei territori montani, nell'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale nei territori di loro pertinenza, continuano a godere e ad amministrare i terreni stessi in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore conservando la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei loro beni agrosilvo-pastorali, appresi per laudo, nel quadro della vigente legislazione ».

Art. 14.

(Autorizzazione di spesa).

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 2 miliardi per l'esercizio 1972 per le attività previste all'articolo 3 (carta della montagna);

2) lire 2 miliardi per i contributi previsti all'articolo 4 (ad enti diversi dalle Comunità montane) in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1972, lire 750 milioni per l'esercizio 1973 e lire 750 milioni per l'esercizio 1974;

3) lire 70 miliardi per il fondo speciale per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo e per i contributi alle Comunità montane previsti dall'articolo 4 in ragione di lire 20 miliardi e 520 milioni per il 1972, 24 miliardi e 750 milioni per il 1973, 24 miliardi e 750 milioni per il 1974. Di tali somme lire 3 miliardi saranno destinate per il 1972 alla redazione dei piani di sviluppo e lire 5 miliardi per i contributi alle Comunità montane di cui all'articolo 4, in ragione di lire 1 miliardo e 500 milioni per il 1972, lire 1 miliardo e 750 milioni per il 1973 e lire 1 miliardo e 750 milioni per il 1974;

4) lire 4 miliardi per le attività previste all'articolo 10 (incendi boschivi) di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 1,5 miliardi per l'esercizio 1973 e 1,5 miliardi per l'esercizio 1974;

5) lire 30 miliardi per il finanziamento di opere pubbliche e di bonifica montana previste dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, di cui 10 miliardi in ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974. Di detta somma lire 1,5 miliardi sarà destinata per ciascun esercizio alla manutenzione delle opere predette e lire 1,5 miliardi per ciascun esercizio per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

6) lire 5 miliardi, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 2 miliardi per l'esercizio

1973 e 2 miliardi per l'esercizio 1974, per gli interventi di cui all'articolo 11 (riserve naturali);

7) lire 3 miliardi per le spese generali occorrenti per l'applicazione della presente legge ivi compresi gli oneri per la redazione della carta della montagna, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 1 miliardo per l'esercizio 1973 e 1 miliardo per l'esercizio 1974.

TITOLO QUARTO.

NORME TRANSITORIE

Art. 15.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità montane o i consigli di valle già costituiti ed i consorzi dei bacini imbriferi montani che assumessero la funzione di comunità montana modificheranno i propri statuti per adeguarli alle norme della presente legge. L'approvazione di tali modifiche dovrà avvenire, anche in deroga alle norme statutarie, da parte dell'organo deliberante di tali enti, presenti la metà più uno dei propri componenti con diritto di voto e a maggioranza semplice. Le modifiche predette saranno ratificate dagli organi di controllo.

L'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, relativi alla classifica dei territori montani, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono abrogati.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 25 luglio 1952, n. 991, relativi ai consorzi di prevenzione, sono abrogati. È abrogata altresì qualsiasi altra disposizione della legge medesima o di altra legge in contrasto con la presente.

Il Governo è delegato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a raccogliere in un testo unico le norme che interessano l'economia e lo sviluppo della montagna.